

19103/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -

Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -

Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -

Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere Rel. - Rep.

ha pronunciato la seguente

Oggetto

opposizione all'esecuzione
Motivazione semplificata

Ud. 16/06/2020 - CC

R.G.N. 20139/2018

Rep.

*e.i.
non 19103*

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20139-2018 R.G. proposto da:

, rappresentato e difeso dall'avvocato

-----, domiciliato, ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

- ricorrente -

contro

----- in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avvocato ----- a ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'avvocato -----

- controricorrente -

contro

- intimata -

avverso la sentenza n. 5099/2018 del Tribunale di Napoli, depositata il 23/05/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-*bis* cod. proc. civ.;

letti il ricorso e il controricorso;

*2998
20*


udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 giugno 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo D'Arrigo.

RITENUTO

Il creditore dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, sottoponeva a pignoramento le somme giacenti presso il Banco di Napoli s.p.a., tesoriere dell'Ente. Il terzo pignorato rendeva dichiarazione positiva fino alla concorrenza di 250.721.189,78, ma attestava che tali somme erano interamente coperte dagli effetti di una delibera di impignorabilità adottata ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 (conv. con legge 18 marzo 1993, n. 67).

Il creditore produceva alcuni ordinativi di pagamento emessi dall'Azienda Sanitaria per titoli diversi da quelli vincolati e in spregio dell'ordine cronologico. Eccepiva, quindi, l'inefficacia della delibera di impignorabilità.

Il giudice dell'esecuzione, richiesti chiarimenti al terzo pignorato, con ordinanza del 26 luglio 2016 dichiarava improcedibile l'azione esecutiva.

Avverso tale provvedimento l'attore proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. 

Il Tribunale di Napoli, nella contumacia sia dell'Azienda Sanitaria, sia della Banca tesoriere, riteneva non provata la circostanza dedotta dallo Schipani e rigettava l'opposizione.

Avverso questa sentenza Antonio Schipani ha proposto ricorso per tre motivi. L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e, dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014, Rv. 633504 – 01 e in motivazione pag. 36 ss.) – deve esaminarsi anzitutto il terzo motivo di ricorso, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.

Infatti, il predetto principio consente l'esame delle censure verificandone l'impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058).

Con il menzionato motivo lo Schipani denuncia la «*nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.)*». Nonostante l'intestazione del motivo, in realtà il ricorrente deduce che egli aveva prodotto alcuni mandati di pagamento comprovanti la circostanza che l'Ente debitore non aveva rispettato l'ordine cronologico in cui erano pervenute le fatture e che aveva formulato istanza affinché fosse ordinato al tesoriere di esibire, ex art. 210 cod. proc. civ., la copia di tutti i mandati di pagamento emessi nel periodo

rilevante ai fini della decisione, nonché della contabilità dell'ASL. Aveva chiesto, inoltre, che fosse ammessa la prova per testi sulle circostanze relative ai pagamenti effettuati dall'Ente. Aggiunge il ricorrente che queste richieste non erano mai state rinunciate, neppure implicitamente, e che - pertanto - *«la sentenza è palesemente viziata nella misura in cui ha ritenuto carente la prova del fatto, dopo aver implicitamente negato rilevanza alle richieste istruttorie a mezzo delle quali la parte onerata si proponeva di dimostrare proprio quel fatto»*.

Com'è noto, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 - 01).

Orbene, la sentenza che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, né per accoglierle né per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione (Sez. 3, Sentenza n. 9952 del 20/04/2017, Rv. 643855 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26538 del 09/11/2017, Rv. 646837 - 01).

Pertanto, con la decisione impugnata in Tribunale ha gravato il creditore di un onere della prova a lui non spettante. Infatti, secondo questa Corte, il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione è onerato di allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla

delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico (Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12259 del 27/05/2009, Rv. 608377 - 01).

Il motivo, pertanto, è fondato e il suo accoglimento comporta la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento delle ulteriori censure.

Il giudice del rinvio, che si dovrà conformare al principio sopra enunciato, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Il Presidente

Adelaide Amendola

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 15 SET. 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA